

COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040- TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 4344 18

Aliquote IMU 2023

il Sindaco rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 16/12/2022 sono state approvate le seguenti aliquote:

| prima casa (con esclusione di ville, case signorili, castelli cat. A/1-A/8-A/9 aliquota 0,40%) | Esente |
|---|--------|
| abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9) | 0,40% |
| altri fabbricati | 0,86% |
| con esclusione delle categorie D e delle abitazioni tipiche del luogo cat A/11) | |
| abitazioni tipiche dei luoghi A11 | 0,51% |
| fabbricati di montagna sopra 500 m.s.l.m. | 0,51% |
| senza residenza e con esclusione della cat. D | |
| fabbricati cat.D (esclusa la categoria D 10) | 1,04% |
| Aree fabbricabili | 0,76% |
| Fabbricati rurali strumentali compresa la Categoria D10 | Esenti |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché | |
| permanga tale destinazione e non siano locati. | Esenti |



NDACO

na Lanzetti)

E' riconfermata l'applicazione di una aliquota agevolata pari al 0,51%, sui fabbricati di montagna posti ad un livello sul mare superiore a mt. 500 ove non vi sia stabilita la residenza e <u>su specifica richiesta dei possessori</u>. (esempio immobili in *Loc. Valpaghera, Roet, Laen, Faet, Bonden, Scalassone, Runa, Poie, Prato di Campo, Spiazzo di Vico, Casaola, Parnevale, Bait Ros, ecc).*

Per usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolate per i fabbricati di montagna (esclusa cat. D) <u>è necessario</u> presentare specifica richiesta all'ufficio trbuti. I moduli sono disponibili sul sito del comune di Ceto e presso l'ufficio anagrafe entro il 10 maggio 2023.

Per tutti coloro che hanno già usufruito dell'aliquota agevolata per i fabbricati di montagna negli anni precedenti, NON E' NECESSARIO PRESENTARE NUOVAMENTE LA DOMANDA, ma verrà considerata valida quella precedentemente consegnata.

Le condizioni introdotte dalla legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), per usufruire delle agevolazioni, ha stabilito quanto segue:

- l'abitazione (e la relativa pertinenza) deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (sono escluse quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9;
- l'immobile e la pertinenza concessi in comodato non sono più assimilabili ad abitazione principale per il comodante, ma soggetti ad aliquota ordinaria con una riduzione del 50% della base imponibile. Per il comodatario (colui che riceve il bene) l'immobile e la pertinenza sono abitazione principale e quindi esclusi dall'aliquota Imu;
- il comodante (colui che concede il bene) può avere al massimo un altro immobile (ad uso abitativo) in Italia (oltre all'immobile concesso in comodato) nello stesso comune del comodatario. Lo stesso deve essere utilizzato dal comodante come abitazione principale con relativa residenza. Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è necessario presentare richiesta di inagibilità da parte del proprietario e verrà effettuato sopralluogo dall'ufficio tecnico comunale.

<u>Il modulo per la richiesta di inagibilità è disponibile sul sito internet e presso l'ufficio anagrafe</u>.

Condizione necessaria per la non agibilità di un fabbricato è la mancanza di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, sopralluogo e dichiarazione dell'ufficio tecnico

Lo stesso fabbricato dovrà essere completamente vuoto. I fabbricati dichiarati inagibili dovranno poi essere oggetto di nuova pratica edilizia che si concluderà con una nuova agibilità degli stessi.

L'aliquota e le riduzioni previste per le aree edificabili sono state ridotte del 20% rispetto al 2021 (invariate rispetto al 2022).